

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3391}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCO, GARGANI, LOSPINOSO SEVERINI, MAZZOLA,
MERLI, SPERANZA, PATRIARCA**

Presentata il 17 gennaio 1975

Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie
assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973,
n. 533

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La nuova normativa sul processo del lavoro, entrata in vigore il 13 dicembre 1973, ha rivoluzionato l'iter processuale in una materia che involge enormi interessi di ordine sociale. Ma la speditezza della procedura comporta necessariamente e costantemente una particolare organizzazione degli uffici giudiziari per far fronte alle necessità pressanti che derivano da tale normativa.

Gli uffici giudiziari hanno risposto nel miglior modo possibile alle attese collegate a tale innovazione; ma non si è riusciti, se non parzialmente, ad evitare disfunzioni negli altri servizi dell'amministrazione giudiziaria.

La situazione venutasi a creare con l'esodo dei funzionari di cancelleria, nella misura di circa un terzo dell'intero organico in servizio al 30 giugno 1973, e con il protrarsi dei concorsi per la nomina dei segretari giudiziari è quanto mai precaria. Lo diverrà sempre più, nell'anno 1975, quando comincerà a trovare applicazione la legge sui benefici combattentistici che porterà fuori dell'amministrazione giudiziaria, secondo ottimistiche previsioni, circa 500 dipendenti tra cancellieri e coadiutori. Con tali presupposti la riforma

del processo in materia di lavoro non può continuare a trovare possibilità di completa attuazione se non vengono predisposti e realizzati provvedimenti idonei a far fronte alle carenze di personale.

Lo sforzo organizzativo compiuto dall'amministrazione giudiziaria ha dato fino ad oggi più o meno soddisfacenti risultati, avendo trovato uno dei punti di valido sostegno nelle prestazioni del personale esecutivo assunto a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. I 907 dattilografi non di ruolo rappresentano il rimedio che l'amministrazione ha potuto eccezionalmente opporre ai vuoti creati dalle vacanze verificatesi oltre che alla ormai tradizionale carenza numerica del personale. Le previste esigenze di carattere eccezionale, del resto, avevano indotto il legislatore con l'articolo 26, secondo comma, della legge n. 533 del 1973, a dare perfino una indicazione concreta sul numero delle unità di personale — cancellieri e coadiutori — da destinare alle sezioni del lavoro, almeno pari alla metà dei magistrati per le preture e ad un terzo per i tribunali, e tale proposito — per quanto concerne i coadiutori — il Ministero ha cercato di realizzare con l'assun-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione dei predetti dattilografi. Così facendo l'amministrazione ha dato adeguata dimensione alla norma concernente la composizione dell'organico del personale amministrativo. Tuttavia, occorre pur sempre sciogliere il nodo che formalmente collega la presenza dei 907 dattilografi non di ruolo all'assunzione — quando saranno stati espletati i relativi concorsi — dei 250 coadiutori giudiziari portati in aumento con l'articolo 26, primo comma, della citata legge n. 533. Nodo che potrebbe costituire per detto personale una ingiusta minaccia di risoluzione — peraltro di dubbia legittimità — del rapporto d'impiego. Di qui la necessità di pervenire con urgenza ad una soluzione legislativa del problema ed è ciò che si intende fare con la presente proposta di legge, considerato che soltanto operando con tempestività può essere evitato, oltre che una battuta d'arresto nel normale funzionamento dei servizi delle sezioni del lavoro, un ulteriore deterioramento della situazione generale di tutti i servizi. D'altra parte, è attraverso tale personale che si è riusciti a far fronte alle obiettive esigenze degli uffici. Non sembra pertanto che alla necessità di dare una sistemazione che tranquillizzi detto personale, sia estraneo l'interesse dell'amministrazione. Giova precisare che, in applicazio-

ne delle disposizioni impartite dal Ministero con circolare del 27 novembre 1973, n. 5385/C, i dattilografi in questione sono stati sottoposti ad una prova pratica intesa ad accertare il possesso dei requisiti di idoneità ad espletare l'incarico e che di tali requisiti il medesimo personale, anche per il tempo trascorso, ha dato ampia dimostrazione nella pratica quotidiana di lavoro.

Va rilevato anche che la sistemazione dei 907 dattilografi non di ruolo non comporterebbe una modifica della dotazione organica complessiva del personale esecutivo, essendovi allo stato circa 600 posti vacanti nell'organico, ai quali sono da aggiungere prossimamente circa 150 posti per l'esodo di ex combattenti e circa 200 posti che saranno lasciati liberi per il passaggio dei coadiutori alla carriera superiore. Vi sono, inoltre, 1400 posti non coperti e riservati in parte alle categorie privilegiate (invalidi, reduci, ecc.), in parte destinati a concorsi pubblici già indetti.

Sotto questo profilo non esiste un problema di maggiore spesa rispetto a quella prevista e corrente. Anzi attraverso l'immissione in ruolo di detto personale, si realizzerebbe perfino una economia di bilancio, come è evidenziato dall'allegata tabella comparativa:

| ONERE ERARIALE ANNUALE PER UN COADIUTORE DI RUOLO AL PARAMETRO INIZIALE | ONERE ERARIALE ANNUALE PER UN COADIUTORE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO |
|--|---|
| Stipendio L. 882.000 | Stipendio L. 882.000 |
| Assegno perequativo . . . » 518.000 | Assegno perequativo . . . » 518.000 |
| Indennità integrativa speciale » 580.000 | Indennità integrativa speciale » 580.000 |
| TOTALE . . . L. 1.980.000 | TOTALE . . . L. 1.980.000 |
| Oneri riflessi (comprensivi della 13 ^a mensilità ed escluso il compenso per lavoro straordinario) di cui lire 270.000 sullo stipendio, lire 56.000 sull'assegno perequativo e lire 41.180 sull'indennità integrativa . L. 367.180 | Contributi INPS L. 354.000 Assistenza ENPAS . . . » 140.000 |
| | TOTALE . . . L. 2.474.000 |
| | 13 ^a mensilità L. 68.000 Contributi INPS e ENPAS sulla 13 ^a mensilità . . . » 16.000 Liquidazione <i>una tantum</i> del licenziamento, per ogni anno di servizio . . . » 68.000 |
| TOTALE COMPLESSIVO . . . L. 2.347.980 | TOTALE COMPLESSIVO . . . L. 2.626.000 |

Pertanto, per ogni dattilografo assunto a tempo indeterminato, grava sul bilancio dello Stato la maggiore somma di lire 278.820 annue.

Con l'inquadramento nel ruolo organico dei 907 dattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 533 del 1973, lo Stato verrebbe ad economizzare in tempi brevi la somma complessiva di lire 252.889.740 annue.

Con l'articolo unico della presente proposta si risolve, dunque, un importante problema organizzativo degli uffici giudiziari, e si evita con la precarietà del rapporto una incertezza che nuoce al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, senza dover attendere faraonici concorsi che non potrebbero essere esplicitati prima di alcuni anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale assunto ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, è inquadrato, al compimento di un anno di anzianità di effettivo servizio e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari.

Fino all'assorbimento di tutto il personale di cui al precedente comma, è lasciato indisponibile un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo organico dei coadiutori dattilografi giudiziari.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.